



OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – RDO EVOLUTA SU MEPA DI CONSIP APERTA AL MERCATO (ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023) PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORBASSANO CON DISABILITA' FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E LE ATTIVITA' DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER IL PERIODO GENNAIO 2027-AGOSTO 2028 ED EVENTUALE PROROGA SETTEMBRE 2028-AGOSTO 2029

In merito all'Avviso Pubblico di cui all'oggetto si specifica quanto segue:

Requisiti di ammissibilità:

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

- a. non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 94 e 95, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b. non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Inoltre, l'operatore economico deve:

- c. essere abilitato al MePA di Consip e iscritto alla categoria "Servizi di assistenza sociale per disabili";
- d. possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-organizzativa stabiliti nel disciplinare di gara.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1.1 Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali vigente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, e dalle consorziate che prestano i requisiti.

1.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle



irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

1.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono inoltre esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non abbiano assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12.03.1999 n.68.

La mancata accettazione e il mancato rispetto del patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 22/11/2016, al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nonché alla valorizzazione dei comportamenti eticamente adeguati di tutti i concorrenti e per il personale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del



requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

2.1 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, per la partecipazione alla presente procedura sono necessari i seguenti requisiti:

- a. iscrizione e abilitazione sul MePA nella categoria "Servizi di assistenza sociale per disabili";
- b. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

ovvero

- c. iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio o Iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2.2 Requisiti di capacità economico e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara (2021-2025) non inferiore a 261.730,80 € (Iva esclusa) per ciascun anno.

Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità, esperienza ed idoneità tecnica ed economica necessaria ad eseguire i servizi oggetto di appalto.

La comprova del requisito è fornita immettendo nel sistema FVOE, su richiesta della Stazione Appaltante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esperienza: esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione della gara (2016-2025) di almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (servizi di assistenza specialistica per alunni disabili svolti per le



scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado presso scuole pubbliche e/o paritarie e/o private) per un importo complessivo almeno pari a 523.461,60 € (IVA esclusa).

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita immettendo nel sistema FVOE, su richiesta della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

2.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

1) Requisiti di idoneità professionale:

Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente punto 6.1.a. si rimanda a quanto sopra indicato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane di cui al punto 6.1.b. e relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio o Iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui al punto 6.1.c, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

2) Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2.a deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

3) Requisiti di capacità tecnica-professionale

I requisiti di capacità tecnica-professionale, di cui al precedente punto 6.3.a., devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

2.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito di idoneità di cui all'art. 6.1.b., ovvero 6.1.c deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.



Requisito di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.